SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 giugno 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Consiglio superiore della magistratura

Ministero della salute

Presidenza del Consiglio dei ministri

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Andria e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Andria (Barletta-Andria-Trani) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2019, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Andria (Barletta-Andria-Trani) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gaetano Tufariello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Andria (Barletta-Andria-Trani) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, composto dal sindaco e da trentadue consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Barletta-Andria-Trani, con provvedimento del 2 aprile 2019, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Barletta-Andria-Trani, essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lett. *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nelle more, con provvedimento del 29 aprile 2019, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Andria (Barletta-Andria-Trani) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gaetano Tufariello, in servizio presso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani.

Roma, 15 maggio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A03634

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Foiano di Val Fortore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Foiano di Val Fortore (Benevento);

Considerato altresì che, in data 28 aprile 2019, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Foiano di Val Fortore (Benevento) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Foiano di Val Fortore (Benevento) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Michelantonio Maffeo.

Il citato amministratore, in data 28 aprile 2019, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Foiano di Val Fortore (Benevento).

Roma, 15 maggio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A03635

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di San Lucido.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di San Lucido (Cosenza);

Considerato altresì che, in data 25 aprile 2019, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Lucido (Cosenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Lucido (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Leverino Bruno.

Il citato amministratore, in data 25 aprile 2019, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Lucido (Cosenza).

Roma, 15 maggio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A03636

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 maggio 2019.

Abrogazione del decreto 24 dicembre 2018, recante imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Milano Linate e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in particolare gli articoli 16 e 17;

Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 36, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto il decreto ministeriale n. 557 del 24 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 19 del 23 gennaio 2019, recante imposizione di oneri di servizio pubblico, obbligatori dal 1° giugno 2019, sulle rotte Elba Marina di

Campo-Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Milano Linate e viceversa;

Considerato che nessun vettore aereo comunitario ha accettato di operare senza diritti di esclusiva e senza compensazione finanziaria i collegamenti di cui trattasi, alle condizioni imposte dal decreto ministeriale n. 557/2018;

Visto l'estratto del bando di gara per la concessione in esclusiva e con compensazione finanziaria, in conformità degli oneri di servizio pubblico così come definiti con decreto ministeriale n. 557 del 24 dicembre 2018, dei servizi aerei di linea sulle rotte Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Milano Linate e viceversa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale - Contratti pubblici, n. 12 del 28 gennaio 2019;

Vista la nota prot. n. 36940 in data 29 marzo 2019 con la quale l'ENAC ha evidenziato che la gara, bandita per l'affidamento in oneri di servizio pubblico dell'esercizio dei servizi aerei di linea di collegamento dell'Isola d'Elba con Pisa, Firenze e Milano Linate, è andata deserta;

Visto l'intendimento della Regione Toscana di intraprendere una ulteriore procedura, attraverso un'apposita conferenza di servizi, per individuare nuovi contenuti e nuovi parametri sui quali articolare l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei tra lo scalo dell'Elba e gli scali di Pisa, Firenze e Milano Linate per assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba attraverso collegamenti aerei che siano adeguati, regolari, continuativi e da svolgersi con voli di linea;

Tenuto conto che dalla data del 1° giugno 2019 nessun vettore aereo comunitario può prestare servizi aerei di linea sulle rotte Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Milano Linate e viceversa se non in conformità agli oneri di servizio pubblico imposti con decreto ministeriale n. 557 del 24 dicembre 2018;

Considerato che, salvo quanto stabilito dall'art. 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008, per gli Stati membri dell'Unione europea vige l'obbligo, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, del regolamento stesso, di astenersi dall'assoggettare la prestazione di servizi aerei intracomunitari da parte di un vettore aereo comunitario a qualsivoglia permesso o autorizzazione;

Considerata l'opportunità di far cessare gli effetti del regime onerato sui medesimi collegamenti, così come disciplinato dal decreto ministeriale n. 557 del 24 dicembre 2018, nelle more del perfezionamento della nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per l'Isola d'Elba;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 557 del 24 dicembre 2018 recante imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Milano Linate e viceversa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it.)

Roma, 17 maggio 2019

Il Ministro: TONINELLI

19A03530

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 30 aprile 2019.

Arresto temporaneo dell'attività di pesca delle unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema a strascico. Anno 2019.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-*ter* inerente l'esecutorietà dei provvedimenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e le relative disposizioni attuative;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale n. 16741 del 26 luglio 2017, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il programma operativo, predisposto in conformità al disposto dell'art. 17, del citato regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione n. C(2018) 6576 dell'11 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452, recante approvazione del programma operativo «Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020» per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;

Visto il decreto ministeriale n. 6572 del 17 luglio 2018, recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato, on. Franco Manzato;

Visto il decreto ministeriale n. 7110 del 25 luglio 2018 con il quale è designato in qualità di autorità di gestione del programma operativo FEAMP 2014/2020 il direttore pro-tempore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto direttoriale del 30 gennaio 2018 che dispone l'adozione dei piani di gestione nazionali relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito della GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale); GSA 10 (Mar Tirreno centrale e meridionale) GSA 11 (Sardegna) GSA 16 (stretto di Sicilia) GSA 17 e 18 (Mar Adriatico centro-settentrionale e Mar Adriatico meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio occidentale);

Vista la corrispondenza con la Commissione europea con cui viene richiesta l'integrazione dei piani di gestione nazionali relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito della GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale); GSA 10 (Mar Tirreno centrale e meridionale) GSA 11 (Sardegna) GSA 16 (stretto di Sicilia) GSA 17 e 18 (Mar Adriatico centro-settentrionale e Mar Adriatico meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio occidentale) al fine di allinearli ai principi della Politica comune della pesca;

Visto il decreto direttoriale del 28 dicembre 2018, n. 26510, che modifica i piani di gestione nazionali relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito della GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale); GSA 10 (Mar Tirreno centrale e meridionale) GSA 11 (Sardegna) GSA 16 (stretto di Sicilia) GSA 17 e 18 (Mar Adriatico centro-settentrionale e Mar Adriatico meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio occidentale);

Vista la nota della Commissione europea n. Ares(2019)1271318 del 25 febbraio 2019 con la quale la Commissione comunica l'approvazione dei piani di gestione;

Ritenuto necessario, in conformità alla citata normativa, ed in considerazione dei relativi dati inerenti lo sfruttamento ittico, attuare un fermo obbligatorio dell'attività di pesca per le flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali autorizzate all'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, al fine di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un migliore equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca, attraverso la previsione di un periodo di arresto temporaneo, diversamente articolato per aree in conformità a quanto previsto dai citati piani di gestione;

Considerato che l'attuazione dell'indispensabile misura dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca come sopra descritto comporta altresì conseguenze pregiudizievoli di rilevante impatto occupazionale che vanno ad aggiungersi alle difficoltà del settore dovute all'attuale congiuntura economica;

Considerato infatti, che nel corso del periodo di fermo i marittimi imbarcati sulle unità interessate dalla misura medesima sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa;

Ritenuto necessario porre in essere tutte le possibili misure previste dalla vigente normativa per mitigare gli effetti della misura di fermo temporaneo;

Ritenuto di provvedere con successivo provvedimento ministeriale alla disciplina degli aspetti attuativi della predetta misura di fermo;

Sentite le associazioni e le organizzazioni sindacali di settore;

Decreta:

Art. 1.

Ambito applicativo

1. L'interruzione temporanea dell'attività di pesca di cui al presente decreto, riguarda le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca.

2. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attività di pesca non imputabile alla volontà dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l'interruzione temporanea di cui agli articoli 2, 3, ed alle misure di cui agli articoli 5 (nel periodo ricompreso tra il 28 agosto 2019 e il 31 dicembre 2019) e 6 del presente decreto, è prevista l'attivazione della misura sociale straordinaria di cui all'art. 1, comma 673, della legge n. 145/2018. Le modalità attuative della predetta misura sociale saranno determinate con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quelli delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze.

3. Con successivo decreto ministeriale sono determinati i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al presente provvedimento ed ai provvedimenti della Regione Sardegna e della Regione Sicilia di cui all'art. 2, comma 5 a valere sul Fondo FEAMP 2014/2020 ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014.

Art. 2.

Arresto temporaneo obbligatorio

1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Ancona è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per trenta giorni consecutivi dal 29 luglio al 27 agosto del corrente anno.

2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Termoli è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per trenta giorni consecutivi dal 15 agosto al 13 settembre del corrente anno.

3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per trenta giorni consecutivi dal 29 luglio al 27 agosto del corrente anno.

4. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Roma è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per trenta giorni consecutivi dal 9 settembre all'8 ottobre del corrente anno.

5. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Civitavecchia a Imperia è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per trenta giorni consecutivi dal 16 settembre al 15 ottobre del corrente anno.

6. Per le navi da pesca all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Sardegna e della Regione Sicilia, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi di cui ai piani di gestione in premessa, la cui decorrenza è disposta con provvedimento regionale.

7. Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti commi, devono essere depositati presso l'autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unità soggetta all'interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

8. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, l'unità può essere trasferita in un altro porto per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca ovvero apposizione dei sigilli agli attrezzi da pesca, ad opera dell'autorità marittima e preventiva autorizzazione di quest'ultima.

9. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.

Art. 3.

Arresto temporaneo obbligatorio aggiuntivo

1. Ai sensi di quanto previsto dal decreto direttoriale del 28 dicembre 2018, n. 26510, le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, in relazione alla GSA di iscrizione ed alla classe di lunghezza (LFT) di appartenenza, dovranno effettuare ulteriori giorni di arresto temporaneo obbligatorio sulla base di quanto previsto dalle seguenti tabelle:

		Numero giornate aggiuntive di arresto temporaneo obbligatorio annualità 2019
GSA 9	**LFT≤12**	9
	LFT>12	18
GSA 10	**LFT≤12**	12
	LFT>12	15
GSA 11	**LFT≤24**	13
	LFT>24	17
GSA 16	**LFT≤12**	7
	12<LFT≤24	8
	LFT>24	12
GSA 17 e GSA 18	**LFT≤12**	7
	12<LFT≤24	10
	LFT>24	13
GSA 19	**LFT≤18**	16
	LFT>18	15

2. Le modalità di svolgimento delle giornate aggiuntive di arresto temporaneo obbligatorio di cui alle precedenti tabelle, sono stabilite a scelta dell'armatore, che dovrà darne comunicazione scritta, anche nel medesimo giorno entro le ore 9,00, all'autorità marittima di iscrizione o del porto di base logistica. L'intero ammontare delle giornate aggiuntive dovrà essere obbligatoriamente effettuato entro il 31 dicembre 2019.

Non è consentito considerare giornate aggiuntive di arresto temporaneo obbligatorio le eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

Art. 4.

Disciplina della pesca dei gamberi di profondità

1. Le unità da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondità (Gambero rosa mediterraneo - *Parapenaeus longirostris*; Gambero rosso mediterraneo - *Aristaemorpha foliacea*; Gambero viola mediterraneo - *Aristeus antennatus*), che deve essere effettuata da unità abilitate alla pesca costiera ravvicinata o superiore muniti di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato nonché di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di profondità superiori ai 300 m di profondità, possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca di cui al precedente articolo, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'autorità marittima del luogo di iscrizione dell'unità stessa entro due giorni precedenti le interruzioni di cui al precedente art. 2.

2. Le unità che effettuano la pesca del gambero di profondità in Liguria, iscritte nei compartimenti di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, ovvero che fanno base logistico-operativa nei porti di giurisdizione di detti compartimenti, in considerazione della singolare specificità dell'alto Tirreno, caratterizzato da elevate batimetriche a breve distanza dalla costa, non necessitano di attrezzature frigorifere di congelamento, né di abilitazioni a categorie di pesca pari o superiore alla ravvicinata in quanto la pesca dei gamberi è da sempre svolta in battute giornaliere.

3. Durante il periodo di pesca del gambero di profondità, sono ammesse catture accessorie di specie diverse. Tali catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso, il gambero di profondità dovrà costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull'intero pescato sbarcato.

Art. 5.

Misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante (comprendenti i seguenti

attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale è autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca in coincidenza con le festività, con l'obbligo di effettuare la giornata di recupero entro e non oltre i successivi quindici giorni lavorativi.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'autorità marittima.

3. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

4. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore è tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.

Art. 6.

Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del presente decreto, nonché dalla normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato stabilita in particolare dall'art. 18 del decreto legislativo n. 66/2003 e dal vigente CCNL, l'esercizio dell'attività di pesca con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia nell'areale compreso tra Trieste e Bari e nei periodi indicati al successivo comma 2, è così disciplinato:

divieto nel giorno di venerdì;

a scelta dell'armatore:

a) divieto in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9,00, all'autorità marittima dei porti di base logistica; ovvero

b) effettuato per un ammontare totale non superiore a sessanta ore, distribuite in quattro giornate su base settimanale previa comunicazione all'autorità marittima dei porti di base logistica.

Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

2. I periodi di attuazione delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea sono:

da Trieste a Ancona dal 2 settembre 2019 al 10 novembre 2019;

da San Benedetto del Tronto a Termoli dal 16 settembre 2019 al 24 novembre 2019;

da Manfredonia a Bari dal 2 settembre 2019 al 10 novembre 2019.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del presente decreto, nonché dalla normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato stabilita in particolare dall'art. 18 del decreto legislativo n. 66/2003 e dal vigente CCNL, decorsi i periodi indicati al precedente comma 2 del presente articolo, l'esercizio dell'attività di pesca con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia è così disciplinato:

a scelta dell'armatore:

a) divieto in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9,00, all'autorità marittima dei porti di base logistica; ovvero

b) effettuato per un ammontare totale non superiore a settantadue ore, distribuite in cinque giornate su base settimanale previa comunicazione all'autorità marittima dei porti di base logistica.

Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

4. Dalla data del 29 luglio 2019 e fino al 31 ottobre 2019 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca con il sistema strascico e/o volante — comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia — entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a sessanta metri.

5. Dalla data del 29 luglio 2019 e fino al 31 ottobre 2019, in deroga al divieto di cui al precedente comma 4, le unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa e le unità con lunghezza fuori tutto fino a quindici metri, sono autorizzate a pescare oltre le quattro miglia dalla costa.

Art. 7.

Modalità di esecuzione

1. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli articoli 2 e 6 è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca e le operazioni di sbarco, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle unità da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto è punita in base alla normativa vigente.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, le unità da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione, possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro due giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni tecniche nei porti di iscri-

zione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell'autorità marittima per il transito nell'areale in fermo.

3. In deroga a quanto disposto ai precedenti commi del presente articolo, è fatta salva la facoltà dei pescherecci che operano, di consuetudine, nel canale di Sicilia di effettuare, presso il porto di Lampedusa, lo sbarco tecnico per successivo trasferimento del prodotto pescato.

4. Le unità abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attività, nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'autorità marittima. A tal fine l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima dei porti di base logistica.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Le regioni sono autorizzate, laddove sussistano specifiche esigenze biologiche nelle marinerie di propria competenza, a deliberare ulteriori periodi di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, rispetto a quelli definiti all'art. 2 del presente decreto, per i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti.

2. Nei periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio definiti dalle regioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti è vietata anche ai pescherecci provenienti da altri compartimenti abilitati ai sistemi di pesca interessati.

3. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura può autorizzare l'effettuazione di attività di ricerca in mare, a scopi scientifici, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura.

Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per il visto di competenza, è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2019

Il Sottosegretario di Stato: MANZATO

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 1-519

19A03589

DECRETO 14 maggio 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta DOP Val di Mazara, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Val di Mazara».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 138 della Commissione del 24 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge 23 del 25 gennaio 2001 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Val di Mazara»;

Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, con il quale è stato attribuito al Consorzio volontario per la tutela dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta DOP Val di Mazara l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Val di Mazara»;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 del 14 luglio 2015, con il quale è stato confermato da ultimo al Consorzio volontario per la tutela dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta DOP Val di Mazara l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Val di Mazara»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi, (oli) > individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente a mezzo pec in data 10/12/2018 (prot. mipaaft n. 88671) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Agroqualità a mezzo pec in data 19 febbraio 2019 (prot. Mipaaft n. 11460), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Val di Mazara»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta DOP Val di Mazara a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Val di Mazara»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 3 maggio 2005 e rinnovato da ultimo con decreto ministeriale 19 giugno 2015 al Consorzio volontario per la tutela dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta DOP Val di Mazara con sede legale in Palermo alla via Manfredi Luigi n. 37, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Val di Mazara».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 3 maggio 2005 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A03617

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina IP n. 350 dell'8 maggio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX «250 micrograms tablets» 100 tablets dalla Irlanda con numero di autorizzazione PA 0822/141/002, intestato alla società Pfizer Healthcare Ireland e prodotto da Pfizer Italia S.r.l. (IT), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione:

«Xanax» - 0,25 mg compresse - 20 compresse - codice A.I.C. n. 043881147 (in base 10) 19V4PV(in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Alprazolam mg 0,25;

eccipienti: lattosio monoidrato, silice colloidale anidra, magnesio stearato, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, cellulosa microcristallina.

Condizioni di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Xanax» - 0,25 mg compresse - 20 compresse - codice A.I.C. n. 043881147.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«Xanax» - 0,25 mg compresse - 20 compresse - codice A.I.C. n. 043881147.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03490

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina IP n. 351 dell'8 maggio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX «1 mg tablets» 100 tablets dalla Irlanda con numero di autorizzazione PA 0822/141/001, intestato alla società Pfizer Healthcare Ireland e prodotto da Pfizer Italia S.r.l. (IT), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2, 20090 Segrate (MI).

Confezione: XANAX «1 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043881162 (in base 10) 19V4QB (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Alprazolam mg 1;

eccipienti: lattosio monoidrato, silice colloidale anidra, magnesio stearato, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, cellulosa microcristallina, indigotina lacca di alluminio (E132), eritrosina sodica lacca di alluminio (E127).

Condizioni di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Descrizione dell'aspetto di «Xanax» e contenuto delle confezioni: le compresse di «Xanax» da 1 mg sono compresse ovali di colore lavanda con una linea di incisione su un lato e con «Upjohn 55» sull'altro lato. Le compresse sono disponibili in blister di PVC/alluminio in confezione da 20 compresse.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Xanax» «1 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043881162.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Xanax» «1 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043881162.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03491

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voltalgan»

Estratto determina AAM/PPA n. 371 del 13 maggio 2019

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale VOLTALGAN;

Codice pratica: VN2/2018/142.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Voltalgan» nella forma e confezione:

A.I.C. n. 037645013 - «3% schiuma cutanea» contenitore sotto pressione da 50 g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.a. (codice fiscale 00867200156) con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti snc, 20021 - Baranzate - Milano - Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03492

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nasacort»

Estratto determina AAM/PPA n. 373 del 13 maggio 2019

Autorizzazione della variazione: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale NASACORT;

Numero di procedura: n. UK/H/0189/001/II/072.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8, e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, e delle etichette per adeguamento al QRD template, relativamente al medicinale NASACORT, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Luigi Bodio, 37/B, cap 20158, Italia, codice fiscale 00832400154.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03493

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Luxabiotic»

Estratto determina AAM/PPA n. 374 del 13 maggio 2019

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.z) una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo per allineamento al prodotto di riferimento, relativamente al medicinale LUXABIOTIC.

Numero di procedura: n. IT/H/0420/001/II/006.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto dalle sezione 4.1 alla sezione 5.3 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, adeguamento delle etichette al QRD template (punti 17 e 18), relativamente al medicinale« Luxabiotic», nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, cap. 00181, Italia, codice fiscale n. 03907010585.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03494

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Wilate»

Estratto determina AAM/PPA n. 375 del 13 maggio 2019

Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: B.I.a1.e) Modifiche qualitative principio attivo. Fabbricazione Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante, e variazione di tipo IB: B.I.a.4.z) Modifica del metodo per la determina delle proteine totali nel in-process plasma matrix samples, relativamente al medicinale WILATE;

Numero di procedura: n. DE/H/0471/003-004/II/043/G.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

tipo II: B.I.a.1. Modifica del fabbricante di un intermedio usato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - *e)* La modifica riguarda un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione di un prodotto biologico/immunologico;

tipo IB: B.I.a.4. Modifiche delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del principio attivo *z)* unforeseen;

relativamente al medicinale «Wilate»,

nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura europea;

titolare A.I.C.: Octapharma Italy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Cisanello n. 145, cap. 56100, Italia, codice fiscale n. 01887000501.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03495

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 376 del 13 maggio 2019

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: B.I.a1.e) Modifiche qualitative principio attivo. Fabbricazione Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante, relativamente ai medicinali BOOSTRIX, POLIOBOOSTRIX, POLIOINFANRIX, INFARIX;

Numero di procedura: n. EMEA/H/C/xxxx/WS/1534.

È autorizzata la seguente variazione:

aggiunta di un edificio (WN-49) sito GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Parc de la Noire Epine, Rue Fleming 20, 1300 Wavre, Belgium, come sito alternativo responsabile per la produzione del principio attivo della Tossina Pertossica (PT).

relativamente ai medicinali «Boostrix, Polioboostrix, Polioinfanrix, Infanrix»,

nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura europea;

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, cap. 37135, Italia, codice fiscale n. 00212840235.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03496

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina IP n. 352 dell'8 maggio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX «500 micrograms tablets» 100 tablets dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA 0822/141/003, intestato alla società Pfizer Healthcare Ireland e prodotto da Pfizer Italia S.r.l. (IT), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2, 20090 Segrate (MI).

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: n. 043881150 (in base 10) 19V4PY(in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Alprazolam 0,50 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, silice colloidale anidra, magnesio stearato, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, cellulosa microcristallina, eritrosina sodica lacca di alluminio (E127).

Condizioni di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Descrizione dell'aspetto di «Xanax» e contenuto delle confezioni:

le compresse di «Xanax» da 0,5 mg sono compresse ovali di colore rosa con una linea di incisione su un lato e con «Upjohn 55» sull'altro lato. Le compresse sono disponibili in blister di PVC/alluminio in confezione da 20 compresse.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7, 26824 Cavenago d'Adda - LO;

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26, 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: n. 043881150.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: n. 043881150.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03497

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lexotan»

Estratto determina IP n. 353 dell'8 maggio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale LEXOTAN «1,5 mg comprimidos» 60 comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 5470083, intestato alla società Roche Farmaceutica Quimica, LDA e prodotto da Roche Pharma A.G., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l., con sede legale in CIS di Nola isola 1, torre 1, int. 120, 80035 Nola (NA).

Confezione: LEXOTAN «1,5 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: n. 045939028 (in base 10) 1CTYBN(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: Bromazepam 1,5 mg.

Eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, talco, magnesio stearato.

Conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26, 26015 Soresina (CR).

Pharm@Idea S.r.l., via del Commercio n. 5, 25039 Travagliato (BS);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: LEXOTAN «1,5 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: n. 045939028.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: LEXOTAN «1,5 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: n. 045939028.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03498

Rettifica della determina IP n. 857 del 17 dicembre 2018, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud».

Estratto determina IP n. 355 dell'8 maggio 2019

È rettificata, nei termini che seguono, la determina IP n. 857 del 17 dicembre 2018, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale SIRDALUD 2mg tabletten - 100 tabletten dalla Germania con numero di autorizzazione 4844.00.00, importatore Farma 1000 S.r.l., il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 15 del 18 gennaio 2019, ove riportato:

confezione: SIRDALUD «2 mg compresse» 20 compresse;

codice A.I.C.: 046985014 (in base 10) 1DTVTQ (in base 32);

leggasi:

confezione: SIRDALUD «2 mg compresse» 20 compresse;

codice A.I.C.: 038989051 (in base 10) 155V7V (in base 32).

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A03499

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Oftabak»

Estratto determina IP n. 356 dell'8 maggio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale VOLTAREN OPHTABAK 1 mg/ml, Collyre en solution, 1 flacon 10 ml dalla Francia con numero di autorizzazione 34009 366 822 45, intestato alla società Laboratoires Thea e prodotto da Excelvision - Annonay, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta, 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: VOLTAREN OFTABAK «1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone PE da 10 ml con contagocce;

codice A.I.C. n.: 047385012 (in base 10) 1F62FN (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

composizione: un flaconcino contiene:

principio attivo: diclofenac sodico alla concentrazione di 1 mg/ml;

eccipienti: macrogolglicerolo ricinoleato, trometamolo, acido borico ed acqua (acqua per preparazioni iniettabili).

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: VOLTAREN OFTABAK «1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone PE da 10 ml con contagocce;

codice A.I.C. n.: 047385012;

classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: VOLTAREN OFTABAK «1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone PE da 10 ml con contagocce;

codice A.I.C. n.: 047385012;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03500

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Movicol»

Estratto determina IP n. 359 dell'8 maggio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MOVICOL Sans Arome «Poudre Pour Solution Buvable En Sachet» 20 sachets dalla Francia con numero di autorizzazione 34009 494 765 3 4, intestato alla società Norgine B.V. (NL) e prodotto da Norgine Limited (UK), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta, 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: MOVICOL «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 20 bustine LDPE/AL/LDPE/CARTA;

codice A.I.C. n.: 043886023 (in base 10) 19V9G7(in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione orale;

composizione: una bustina da 13,7 g di polvere per soluzione orale contiene:

principi attivi: macrogol 3350 13,1250 g; sodio cloruro 0,3508 g; sodio idrogeno carbonato 0,1786 g; potassio cloruro 0,0502 g;

paragrafo 5 del foglio illustrativo

Come conservare «Movicol» senza aroma

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Non usi «Movicol» senza aroma dopo la data di scadenza che è riportata sulla bustina e sulla scatola. Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Una volta preparata la soluzione di «Movicol» senza aroma in acqua, se non riesce a berla tutta in una volta, la conservi in frigorifero (2°C-8°C) e la tenga coperta. Getti via la soluzione non utilizzata entro sei ore. Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MOVICOL «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 20 bustine LDPE/AL/LDPE/CARTA;

codice A.I.C. n.: 043886023;

classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MOVICOL «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 20 bustine LDPE/AL/LDPE/CARTA;

codice A.I.C. n.: 043886023;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03501

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aciclovir Accord»

Estratto determina AMM/PPA n. 363/2019 del 7 maggio 2019

Autorizzazione variazione tipo II: è autorizzata la variazione di tipo II B.II.d.1.e modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati: ampliamento dei limiti per le specifiche impurezza B e impurezze totali nel prodotto finito rispetto a quelli attualmente autorizzati al rilascio e alla *shelf-life*, relativamente al medicinale ACICLOVIR ACCORD nelle forme farmaceutiche/dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n. 031846025 - «400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 031846037 - «5% crema» 1 tubo da 10 g;

A.I.C. n. 031846049 - «800 mg compresse» 35 compresse.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited con sede legale e domicilio in Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, HA1 4HF - Middlesex (Gran Bretagna).

Codice pratica: VN2/2018/317.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A03502

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren»

Estratto determina IP n. 361 dell'8 maggio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale VOLTAREN 100 mg suppositorios diclofenac sodico, 12 suppositorios dal Portogallo con numero di autorizzazione 9447037, intestato alla società Novartis Farma - Produtos Farmaceuticos, S.A. e prodotto da Lusomedicamenta - Sociedade Tecnica Farmaceutica S.A. e da Novartis Farma - Produtos Farmaceuticos, S.A., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta, 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: VOLTAREN «100 mg supposte» 10 supposte;

codice A.I.C. n.: 047382015 (in base 10) 1F5ZHZ (in base 32);

forma farmaceutica: supposta;

composizione: una supposta contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 100 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici solidi.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: VOLTAREN «100 mg supposte» 10 supposte;

codice A.I.C. n.: 047382015;

classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: VOLTAREN «100 mg supposte» 10 supposte;

codice A.I.C. n.: 047382015;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03503

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 362/2019 del 7 maggio 2019

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/155.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestata alla società Macleods Pharma UK Limited con sede legale in Wynyard Park House, Wynyard Avenue - TS22 5TB Billingham - Gran Bretagna:

A.I.C. n.	Medicinale
043572	ARIPIPRAZOLO MACLEODS
043570	CELECOXIB MACLEODS
042012	IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS PHARMA
040936	IRBESARTAN MACLEODS PHARMA
043062	PANTOMAC
041622	PANTOPRAZOLO MACLEODS
040677	SILDENAFIL MACLEODS
042615	VALSARTAN MACLEODS

alla società:

Macleods Pharma Espana S.L.U con sede legale in Avenida Diagonal, 468, 6° Puerta A, 08006 Barcelona, Spagna.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della notifica alla società e viene pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03504

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Rendiconto finanziario relativo ai risultati della gestione per l'anno 2018

L'assemblea plenaria nella seduta del 22 maggio 2019 ha approvato il rendiconto finanziario relativo ai risultati della gestione per l'anno 2018.

Tabella 1

Consiglio Superiore della Magistratura

- Rendiconto finanziario 2018 -

COMPETENZE

Cat.	ENTRATE	Previsioni iniziali (A)	Variazioni (B)	Previsioni definitive (C=A+B)	Entrate accertate (D)	Somme riscosse (E)	Somme rimaste da riscuotere (F=D-E)
I	**ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO e AVANZO DI AMM.NE CSM NELLE SPESE CORRENTI (Legge di stabilità 2018) di cui:**	**34.391.671,00**	-	**34.391.671,00**	**34.391.671,00**	**34.391.671,00**	-
	Autogoverno della Magistratura	14.391.671,00	-	14.391.671,00	14.391.671,00	14.391.671,00	
	Stanziamento Legge di stabilità 2018	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
II	**ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE**	**2.084.860,40**	**77.176,72**	**2.162.037,12**	**1.253.744,60**	**1.253.744,60**	-
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	**36.476.531,40**	**77.176,72**	**36.553.708,12**	**35.645.415,60**	**35.645.415,60**	
III	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE anni precedenti	13.793.468,60	3.172.823,28	16.966.291,88	18.042.823,28	18.042.823,28	-
	TOTALE ENTRATE	50.270.000,00	3.250.000,00	53.520.000,00	53.688.238,88	53.688.238,88	-
IV	Partite di giro (+)	11.000.000,00	1.000.000,00	12.000.000,00	10.385.335,88	10.385.335,88	-
	Partite di giro (-)	- 11.000.000,00	- 1.000.000,00	- 12.000.000,00	- 10.385.335,88	- 10.385.335,88	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**50.270.000,00**	**3.250.000,00**	**53.520.000,00**	**53.688.238,88**	**53.688.238,88**	-

Cat.	USCITE	Previsioni iniziali (A)	Variazioni (B)	Previsioni definitive (C=A+B)	Somme impegnate (D)	Somme pagate (E)	Somme rimaste da pagare (F=D-E)	ECONOMIE (G=C-D)
I	Spese per compensi ed altri assegni ai Componenti CSM	7.630.775,00	-234.775,00	7.396.000,00	7.006.577,20	6.684.074,85	322.502,35	389.422,80
II	Spese per stipendi ed altri assegni al personale in servizio al CSM	23.776.657,31	234.775,00	24.011.432,31	22.856.397,46	22.466.396,58	390.000,88	1.155.034,85
III	Acquisto di bene i servizi	13.761.613,70	4.029.775,16	17.791.388,86	5.238.685,71	3.845.428,62	1.393.257,09	12.552.703,15
IV	Poste non classificabili in altre voci	1.503.998,83	0,00	1.503.998,83	320.871,91	314.135,43	6.736,48	1.183.126,92
	TOTALE USCITE	**46.673.044,84**	**4.029.775,16**	**50.702.820,00**	**35.422.532,28**	**33.310.035,48**	**2.112.496,80**	**15.280.287,72**
VI	Avanzo di amministrazione vincolato	3.596.955,16	-779.775,16	2.817.180,00	-	-	-	2.817.180,00
	TOTALE USCITE	**50.270.000,00**	**3.250.000,00**	**53.520.000,00**	**35.422.532,28**	**33.310.035,48**	**2.112.496,80**	**18.097.467,72**
V	Partite di giro (+)	12.200.000,00	-200.000,00	12.000.000,00	10.385.335,88	10.383.425,94	1.909,94	1.614.664,12
	Partite di giro (-)	- 12.200.000,00	200.000,00	- 12.000.000,00	- 10.385.335,88	- 10.383.425,94		- 1.612.754,18
	TOTALE GENERALE	50.270.000,00	3.250.000,00	53.520.000,00	35.422.532,28	33.310.035,48	2.114.406,74	18.099.377,66

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

Parte A
Tabella 1 - Allegato 1

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	FONDO DI CASSA									
1	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO (DECRETO MEF 28/12/2017)									
1.101	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA (CAP. 2195- PDG 1)									
	Totale Capitolo 101	10.030.997,00	0,00	0,00	10.030.997,00	10.030.997,00	0,00	10.030.997,00	0,00	
1.102	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CSM (CAP. 2195-PDG2)									
	Totale Capitolo 102	4.360.674,00	0,00	0,00	4.360.674,00	4.360.674,00	0,00	4.360.674,00	0,00	
1.103	STANZIAMENTO LEGGE DI STABILITA' 2018									
	Totale Capitolo 103	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000.000,00
	Totale Categoria 1	34.391.671,00	0,00	0,00	34.391.671,00	14.391.671,00	0,00	14.391.671,00		20.000.000,00
2	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE									
2.201	RILASCIO COPIE									
	Totale Capitolo 201	9.482,86	0,00	0,00	9.482,86	6.324,72	0,00	6.324,72		3.158,14

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.202	ASSENZE RETRIBUITE									
	Totale Capitolo 202	62.580,85	0,00	0,00	62.580,85	30.534,89	0,00	30.534,89		32.045,96
2.205	RECUPERO SPESE VARIE									
	Totale Capitolo 205	10.004,56	0,00	0,00	10.004,56	17.863,21	0,00	17.863,21	7.858,65	
2.206	FINANZIAMENTI EUROPEI									
	Totale Capitolo 206	35.905,24	0,00	0,00	35.905,24	3.089,98	0,00	3.089,98		32.815,26
2.208	VARIE									
	Totale Capitolo 208	20.008,84	0,00	0,00	20.008,84	27.689,73	0,00	27.689,73	7.680,89	
2.209	PARTECIPAZIONI PRESTAZIONI CSM									
	Totale Capitolo 209	297.625,20	0,00	0,00	297.625,20	141.199,67	0,00	141.199,67		156.425,53
2.210	INGEGNERIZZAZIONE									
	Totale Capitolo 210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.211	CREDITO IMPOSTE E TRIBUTI									
	Totale Capitolo 211	866.432,25	0,00	0,00	866.432,25	632.632,71	0,00	632.632,71		233.799,54
2.212	INTERESSI SUI CONTI CORRENTI CSM									
	Totale Capitolo 212	782.820,60	77.176,72	0,00	859.997,32	394.409,69	0,00	394.409,69		465.587,63
	Totale Categoria 2	2.084.860,40	77.176,72	0,00	2.162.037,12	1.253.744,60	0,00	1.253.744,60		908.292,52
3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
3.302	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI									
	Totale Capitolo 302	13.793.468,60	3.172.823,28	0,00	16.966.291,88	16.966.291,88	0,00	16.966.291,88	0,00	
	Totale Categoria 3	13.793.468,60	3.172.823,28	0,00	16.966.291,88	16.966.291,88	0,00	16.966.291,88	0,00	
4	IMPOSTE ERARIALI (IRPEF E ADDIZIONALI)									
4.400	PARTITE DI GIRO									
	Totale Capitolo 400	11.000.000,00	2.223.011,84	1.223.011,84	12.000.000,00	10.385.335,88	0,00	10.385.335,88		1.614.664,12

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Categoria 4	11.000.000,00	2.223.011,84	1.223.011,84	12.000.000,00	10.385.335,88	0,00	10.385.335,88		1.614.664,12

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale Categoria 1	34.391.671,00	0,00	0,00	34.391.671,00	14.391.671,00	0,00	14.391.671,00		20.000.000,00
	Totale Categoria 2	2.084.860,40	77.176,72	0,00	2.162.037,12	1.253.744,60	0,00	1.253.744,60		908.292,52
	Totale Categoria 3	13.793.468,60	3.172.823,28	0,00	16.966.291,88	16.966.291,88	0,00	16.966.291,88	0,00	
	Totale Categoria 4	11.000.000,00	2.223.011,84	1.223.011,84	12.000.000,00	10.385.335,88	0,00	10.385.335,88		1.614.664,12
	TOTALE TITOLI ENTRATE	61.270.000,00	5.473.011,84	1.223.011,84	65.520.000,00	42.997.043,36	0,00	42.997.043,36	0,00	22.522.956,64
	FONDO DI CASSA									
	TOTALE ENTRATE	61.270.000,00	5.473.011,84	1.223.011,84	65.520.000,00	42.997.043,36	0,00	42.997.043,36	0,00	22.522.956,64

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

Tabella 1 - Allegato 2

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	SPESE PER COMPENSI ED ALTRI ASSEGNI AI COMPONENTI CSM									
1.010	Assegno mensile a Vicepresidente ed ai Componenti CSM									
	Totale Capitolo 10	1.654.775,00	0,00	54.775,00	1.600.000,00	1.373.298,69	0,00	1.373.298,69		226.701,31
1.020	Indennità per cessazione della carica ai componenti laici eletti dal Parlamento non dipendenti dello Stato									
	Totale Capitolo 20	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	1.516.583,04	0,00	1.516.583,04		3.416,96
1.030	Spese per indennità di sedute ai Componenti CSM									
	Totale Capitolo 30	2.140.000,00	0,00	0,00	2.140.000,00	1.867.067,53	172.456,00	2.039.523,53		100.476,47
1.040	Rimborso spese di viaggio ed indennità missione ai Componenti CSM non residenti a Roma									
	Totale Capitolo 40	1.700.000,00	0,00	180.000,00	1.520.000,00	1.414.300,02	104.197,74	1.518.497,76		1.502,24

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.050	Rimborso spese ai componenti CSM per spese all'estero.									
	Totale Capitolo 50	120.000,00	69.091,21	69.091,21	120.000,00	29.801,47	45.848,61	75.650,08		44.349,92
1.060	Oneri a carico CSM in relazione alle spese della I Categoria di bilancio									
	Totale Capitolo 60	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00	483.024,10	0,00	483.024,10		12.975,90
	Totale Categoria 1	7.630.775,00	69.091,21	303.866,21	7.396.000,00	6.684.074,85	322.502,35	7.006.577,20		389.422,80
2	SPESE PER STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE CSM									
2.070	Rimborso spese di viaggio e di soggiorno ai Magistrati addetti alla Segreteria									
	Totale Capitolo 70	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	13.546,56	743,39	14.289,95		30.710,05
2.080	Rimborso spese al personale Civile e militare in servizio presso la Segreteria del CSM									
	Totale Capitolo 80	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	15.804,86	30,30	15.835,16		36.164,84

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.090	Spese per la concessione di buoni pasto ai magistrati ed al personale amministrativo in servizio presso il CSM									
	Totale Capitolo 90	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	242.967,17	57.032,83	300.000,00	0,00	
2.100	Interventi assistenziali a favore del personale di cui all'art. 29 del RAC in servizio presso la Segreteria del CSM									
	Totale Capitolo 100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	61.676,80	23.221,00	84.897,80		35.102,20
2.110	Competenze fisse in favore del personale di ruolo del CSM (artt 13 e 32 del Regolamento del Personale)									
	Totale Capitolo 110	14.257.657,31	186.996,00	706.996,00	13.737.657,31	13.251.934,91	0,00	13.251.934,91		485.722,40
2.120	Indennità consiliare in favore dei magistrati addetti alla Segreteria e all'ufficio studi.									
	Totale Capitolo 120	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	1.011.783,42	0,00	1.011.783,42		218.216,58

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.125	Trattamento economico a favore del personale non di ruolo in servizio al CSM									
	Totale Capitolo 125	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	509.950,58	187.879,88	697.830,46		62.169,54
2.130	Compenso per il lavoro straordinario in favore del personale civile e militare in servizio presso il CSM									
	Totale Capitolo 130	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	788.524,40	60.413,25	848.937,65		6.062,35
2.140	Spese per le iniziative previste dall'art. 34 Reg del Personale, dall'art. 29, 2 comma RAC.									
	Totale Capitolo 140	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	939.378,50	0,00	939.378,50		92.621,50
2.145	Formazione per i Componenti e Magistrati addetti alla Segreteria e Ufficio studi del CSM									
	Totale Capitolo 145	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.150	Oneri a carico del CSM in relazione alle attività previste nella II categoria di bilancio.									

CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Capitolo 150	5.100.000,00	1.144.669,32	364.894,32	5.879.775,00	5.630.829,38	60.680,23	5.691.509,61		188.265,39
	Totale Categoria 2	23.776.657,31	1.331.665,32	1.096.890,32	24.011.432,31	22.466.396,58	390.000,88	22.856.397,46		1.155.034,85
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI									
3.160	Compensi per incarichi speciali, per incarichi professionali ed accertamenti tecnici, nonché spese per traduttori ed interpreti									
	Totale Capitolo 160	507.000,00	85.862,48	22.862,48	570.000,00	384.450,62	97.954,89	482.405,51		87.594,49
3.165	Compensi per collaborazione ex. art. 28 RAC presso la Quinta Commissione ed altre eventuali Commissioni del CSM									
	Totale Capitolo 165	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00	115.861,72	0,00	115.861,72		44.138,28
3.170	Spese per acquisto e rilegatura libri, riviste giuridiche, giornali ed altre pubblicazioni utili per la biblioteca del CSM									
	Totale Capitolo 170	150.000,00	21.860,00	6.860,00	165.000,00	119.898,43	17.688,36	137.586,79		27.413,21

Header structure: CAPITOLO (CODICE, DESCRIZIONE) — GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI (INIZIALI; VARIAZIONI: IN AUMENTO, IN DIMINUZIONE; DEFINITIVE); SOMME IMPEGNATE (PAGATE, RIMASTE DA PAGARE, TOTALI IMPEGNATI); DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (IN +, IN -)

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.180	Spese per la stampa delle pubblicazioni del CSM									
	Totale Capitolo 180	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
3.185	Creazione e gestione ufficio stampa e comunicazioni del CSM.									
	Totale Capitolo 185	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00
3.190	Spese per acquisto di carta, materiale di cancelleria e facile consumo									
	Totale Capitolo 190	110.000,00	6.000,00	0,00	116.000,00	63.091,28	38.430,46	101.521,74		14.478,26
3.200	Spese per acquisto e locazione di apparecchiature elettroniche etc.									
	Totale Capitolo 200	1.095.664,88	211.305,82	121.970,70	1.185.000,00	539.754,22	267.817,30	807.571,52		377.428,48
3.201	Progetto Reingegnerizzazione									
	Totale Capitolo 201	700.000,00	5.485.000,00	0,00	6.185.000,00	269.552,90	109.446,20	378.999,10		5.806.000,90

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.210	Spese per l'acquisto, canoni di noleggio e leasing di fotocopiatrici ed altre macchine per il centro stampa e gli uffici del CSM									
	Totale Capitolo 210	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	226.684,12	47.609,14	274.293,26		15.706,74
3.220	Spese per la gestione dell'archivio									
	Totale Capitolo 220	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
3.230	Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria adattamento dei locali e relativi impianti del CSM									
	Totale Capitolo 230	497.332,53	19.506,21	6.838,74	510.000,00	226.261,52	93.109,43	319.370,95		190.629,05
3.240	Acquisto, riparazione e manutenzione di arredi e mobili									
	Totale Capitolo 240	100.000,00	35.000,00	0,00	135.000,00	77.138,67	45.935,39	123.074,06		11.925,94
3.250	Spese per la fornitura di energia elettrica									

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Capitolo 250	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	195.364,95	34.525,54	229.890,49		20.109,51
3.260	Spese per la pulizia dei locali, per traslochi, facchinaggio, e per l'acquisto di materiali per i servizi igienici.									
	Totale Capitolo 260	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	353.893,65	36.916,48	390.810,13		9.189,87
3.270	Spese telefoniche : canoni, traffico e acquisti apparecchi telefonici.									
	Totale Capitolo 270	90.000,00	8.000,00	8.000,00	90.000,00	85.945,07	594,00	86.539,07		3.460,93
3.280	Spese per il riscaldamento e condizionamento aria dei locali, fornitura di acqua									
	Totale Capitolo 280	78.000,00	1.486,42	1.486,42	78.000,00	27.056,01	11.130,57	38.186,58		39.813,42
3.290	Spese postali e telegrafiche									
	Totale Capitolo 290	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	11.629,09	3.694,14	15.323,23		6.676,77

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.300	Manutenzioni, noleggio ed esercizio di automezzi di trasporto. Acquisto viacard, carburanti ed accessori vari.									
	Totale Capitolo 300	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	97.919,24	6.863,33	104.782,57		10.217,43
3.320	Spese per la fornitura di capi di abbigliamento al personale autista ed ausiliario in servizio al CSM									
	Totale Capitolo 320	20.000,00	55.000,00	0,00	75.000,00	0,00	55.693,24	55.693,24		19.306,76
3.330	Spese per canoni e tasse									
	Totale Capitolo 330	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	95.871,93	0,00	95.871,93		14.128,07
3.340	Spese per attività, seminari, convegni e conferenze in ambito internazionale. Iniziative per la magistratura onoraria.									
	Totale Capitolo 340	810.000,00	261.061,86	131.061,86	940.000,00	547.769,37	1.452,00	549.221,37		390.778,63
3.350	Spese di rappresentanza.									
	Totale Capitolo 350	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.216,76	333,20	8.549,96		11.450,04

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.360	Rimborso spese al personale di magistratura,amm.vo ed alle persone estranee al Consiglio che siano convocate dal CSM stesso,Sez.Disc.e Comm.									
	Totale Capitolo 360	355.000,00	72.693,65	27.693,65	400.000,00	327.545,77	8.181,17	335.726,94		64.273,06
3.367	FONDO INVESTIMENTO PER RISTRUTTURAZIONE SEDE IN USO AL CSM. COSTITUZIONE BANCA DATI GIURISPRUDENZA DI MERITO									
	Totale Capitolo 367	7.801.616,29	0,00	1.986.227,43	5.815.388,86	32.913,23	504.604,42	537.517,65		5.277.871,21
3.370	ONERI A CARICO CSM PER ATTIVITA' DELLA TERZA CATEGORIA									
	Totale Capitolo 370	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.610,07	11.277,83	49.887,90		112,10
	Totale Categoria 3	13.761.613,70	6.342.776,44	2.313.001,28	17.791.388,86	3.845.428,62	1.393.257,09	5.238.685,71		12.552.703,15
4	POSTE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
4.380	SPESE LEGALI E RISARCIMENTI ED ED ACCESSORI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO ETC.									
	Totale Capitolo 380	130.000,00	11.000,00	0,00	141.000,00	139.586,76	0,00	139.586,76		1.413,24
4.390	Restituzione di cauzioni provvisorie, anticipazioni,. Interessi maturati sui conti di tesoreria									
	Totale Capitolo 390	550.000,00	0,00	11.000,00	539.000,00	174.548,67	6.736,48	181.285,15		357.714,85
4.410	Fondo di riserva per le spese impreviste.									
	Totale Capitolo 410	823.998,83	0,00	0,00	823.998,83	0,00	0,00	0,00		823.998,83
	Totale Categoria 4	1.503.998,83	11.000,00	11.000,00	1.503.998,83	314.135,43	6.736,48	320.871,91		1.183.126,92
5	PARTITE DI GIRO									
5.500	PARTITE DI GIRO									
	Totale Capitolo 500	11.000.000,00	2.214.527,12	1.214.527,12	12.000.000,00	10.383.425,94	1.909,94	10.385.335,88		1.614.664,12
	Totale Categoria 5	11.000.000,00	2.214.527,12	1.214.527,12	12.000.000,00	10.383.425,94	1.909,94	10.385.335,88		1.614.664,12

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
6	QUOTA VINCOLATA E/O NON APPLICATA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI									
6.600	QUOTA VINCOLATA E/O NON APPLICATA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI									
	Totale Capitolo 600	3.596.955,16	0,00	779.775,16	2.817.180,00	0,00	0,00	0,00		2.817.180,00
	Totale Categoria 6	3.596.955,16	0,00	779.775,16	2.817.180,00	0,00	0,00	0,00		2.817.180,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Categoria 1	7.630.775,00	69.091,21	303.866,21	7.396.000,00	6.684.074,85	322.502,35	7.006.577,20		389.422,80
	Totale Categoria 2	23.776.657,31	1.331.665,32	1.096.890,32	24.011.432,31	22.466.396,58	390.000,88	22.856.397,46		1.155.034,85
	Totale Categoria 3	13.761.613,70	6.342.776,44	2.313.001,28	17.791.388,86	3.845.428,62	1.393.257,09	5.238.685,71		12.552.703,15
	Totale Categoria 4	1.503.998,83	11.000,00	11.000,00	1.503.998,83	314.135,43	6.736,48	320.871,91		1.183.126,92
	Totale Categoria 5	11.000.000,00	2.214.527,12	1.214.527,12	12.000.000,00	10.383.425,94	1.909,94	10.385.335,88		1.614.664,12
	Totale Categoria 6	3.596.955,16	0,00	779.775,16	2.817.180,00	0,00	0,00	0,00		2.817.180,00
	TOTALE TITOLI SPESE	61.270.000,00	9.969.060,09	5.719.060,09	65.520.000,00	43.693.461,42	2.114.406,74	45.807.868,16	0,00	19.712.131,84
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE SPESE	61.270.000,00	9.969.060,09	5.719.060,09	65.520.000,00	43.693.461,42	2.114.406,74	45.807.868,16	0,00	19.712.131,84

Tabella 2

Consiglio Superiore della Magistratura

- Rendiconto finanziario 2018 -

RESIDUI

Cat.	ENTRATE	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI (A)	SOMME RISCOSSE DURANTE L'ESERCIZIO (B)	MAGGIORI O MINORI ACCERTAMENTI (C)	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE (D)	
I	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO				-	
II	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	1.050.000,00	-	-	1.050.000,00	
III	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-				
	TOTALE ENTRATE	**1.050.000,00**	**-**	**-**	**1.050.000,00**	

Cat.	USCITE	SOMME RIMASTE DA PAGARE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (A)	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO (B)	MINORI IMPEGNI (C)	RESIDUI PERENTI (D)	SOMME RIMASTE DA PAGARE (E)
I	Spese per compensi ed altri assegni ai Componenti CSM	380.663,80	380.663,80	0,00		-
II	Spese per stipendi ed altri assegni al personale in servizio al CSM	387.893,51	366.276,78	12.192,36		9.424,37
III	Acquisto di beni e servizi	3.461.275,53	1.521.832,29	57.787,14		1.881.656,10
	Poste non classificabili in altre voci	31.720,00	31.720,00			-
	TOTALE USCITE	4.261.552,84	2.300.492,87	69.979,50	0,00	1.891.080,47
V	Cat. V - Partite di giro					
	TOTALE GENERALE	**4.261.552,84**	**2.300.492,87**	**69.979,50**	**0,00**	**1.891.080,47**

Parte B

Tabella 2 - Allegato 1

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2018

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
F.C.							41.254.376,12				
1											
1.101											
T Capitolo 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.030.997,00	10.030.997,00	0,00		0,00
1.102											
T Capitolo 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.360.674,00	4.360.674,00	0,00		0,00
1.103											
T Capitolo 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000.000,00	0,00		20.000.000,00	0,00
T Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34.391.671,00	14.391.671,00		20.000.000,00	0,00
2											
2.201											
T Capitolo 201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.482,86	6.324,72		3.158,14	0,00

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2.202											
T Capitolo 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		62.580,85	30.534,89		32.045,96	0,00
2.205											
T Capitolo 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.004,56	17.863,21	7.858,65		0,00
2.206											
T Capitolo 206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.905,24	3.089,98		32.815,26	0,00
2.208											
T Capitolo 208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.008,84	27.689,73	7.680,89		0,00
2.209											
T Capitolo 209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		297.625,20	141.199,67		156.425,53	0,00
2.210											
T Capitolo 210	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00		1.050.000,00	0,00		1.050.000,00	1.050.000,00

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2.211											
T Capitolo 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		866.432,25	632.632,71		233.799,54	0,00
2.212											
T Capitolo 212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		859.997,32	394.409,69		465.587,63	0,00
T Categoria 2	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00		3.212.037,12	1.253.744,60		1.958.292,52	1.050.000,00
3											
3.302											
T Capitolo 302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.966.291,88	16.966.291,88	0,00		0,00
T Categoria 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.966.291,88	16.966.291,88	0,00		0,00
4											
4.400											
T Capitolo 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.000.000,00	10.385.335,88		1.614.664,12	0,00

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Categoria 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.000.000,00	10.385.335,88		1.614.664,12	0,00

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34.391.671,00	14.391.671,00		20.000.000,00	0,00
C	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00		3.212.037,12	1.253.744,60		1.958.292,52	1.050.000,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.966.291,88	16.966.291,88	0,00		0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.000.000,00	10.385.335,88		1.614.664,12	0,00
F.C.							41.254.376,12				
C	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00		107.824.376,12	42.997.043,36		23.572.956,64	1.050.000,00

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

Tabella 2 - Allegato 2

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1											
1.010											
T Capitolo 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.600.000,00	1.373.298,69		226.701,31	0,00
1.020											
T Capitolo 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.520.000,00	1.516.583,04		3.416,96	0,00
1.030											
T Capitolo 30	184.730,65	184.730,65	0,00	184.730,65	0,00		2.340.328,65	2.051.798,18		288.530,47	172.456,00
1.040											
T Capitolo 40	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00		1.665.000,00	1.559.300,02		105.699,98	104.197,74

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.050											
T Capitolo 50	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		134.000,00	59.801,47		74.198,53	45.848,61
1.060											
T Capitolo 60	20.933,15	20.933,15	0,00	20.933,15	0,00		516.933,15	503.957,25		12.975,90	0,00
T Categoria 1	380.663,80	380.663,80	0,00	380.663,80	0,00		7.776.261,80	7.064.738,65		711.523,15	322.502,35
2											
2.070											
T Capitolo 70	13.836,00	13.602,64	0,00	13.602,64		233,36	58.836,00	27.149,20		31.686,80	743,39
2.080											
T Capitolo 80	7.535,00	7.535,00	0,00	7.535,00	0,00		59.535,00	23.339,86		36.195,14	30,30

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2.090											
T Capitolo 90	31.763,33	31.763,33	0,00	31.763,33	0,00		331.763,33	274.730,50		57.032,83	57.032,83
2.100											
T Capitolo 100	35.000,00	23.041,00	0,00	23.041,00		11.959,00	155.000,00	84.717,80		70.282,20	23.221,00
2.110											
T Capitolo 110	14.043,10	14.043,10	0,00	14.043,10	0,00		13.751.700,41	13.265.978,01		485.722,40	0,00
2.120											
T Capitolo 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.230.000,00	1.011.783,42		218.216,58	0,00

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2.125											
T Capitolo 125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		760.000,00	509.950,58		250.049,42	187.879,88
2.130											
T Capitolo 130	69.693,86	69.693,86	0,00	69.693,86	0,00		924.693,86	858.218,26		66.475,60	60.413,25
2.140											
T Capitolo 140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.032.000,00	939.378,50		92.621,50	0,00
2.145											
T Capitolo 145	75.123,71	65.699,34	9.424,37	75.123,71	0,00		75.123,71	65.699,34		9.424,37	9.424,37
2.150											

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Capitolo 150	140.898,51	140.898,51	0,00	140.898,51	0,00		6.020.673,51	5.771.727,89		248.945,62	60.680,23
T Categoria 2	387.893,51	366.276,78	9.424,37	375.701,15		12.192,36	24.399.325,82	22.832.673,36		1.566.652,46	399.425,25
3											
3.160											
T Capitolo 160	212.718,25	166.778,99	39.194,51	205.973,50		6.744,75	782.718,25	551.229,61		231.488,64	137.149,40
3.165											
T Capitolo 165	25.591,28	25.591,28	0,00	25.591,28	0,00		185.591,28	141.453,00		44.138,28	0,00
3.170											
T Capitolo 170	15.454,42	7.268,76	1.670,81	8.939,57		6.514,85	180.454,42	127.167,19		53.287,23	19.359,17

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.180											
T Capitolo 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
3.185											
T Capitolo 185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00		80.000,00	0,00
3.190											
T Capitolo 190	13.175,34	13.139,83	35,51	13.175,34	0,00		129.175,34	76.231,11		52.944,23	38.465,97
3.200											
T Capitolo 200	1.886.359,97	690.250,58	1.159.241,58	1.849.492,16		36.867,81	3.071.359,97	1.230.004,80		1.841.355,17	1.427.058,88
3.201											
T Capitolo 201	507.760,45	0,00	507.760,45	507.760,45	0,00		6.692.760,45	269.552,90		6.423.207,55	617.206,65

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.210											
T Capitolo 210	71.675,12	71.675,12	0,00	71.675,12	0,00		361.675,12	298.359,24		63.315,88	47.609,14
3.220											
T Capitolo 220	92.000,00	20.000,00	72.000,00	92.000,00	0,00		112.000,00	20.000,00		92.000,00	72.000,00
3.230											
T Capitolo 230	87.123,26	79.648,27	1.279,54	80.927,81		6.195,45	597.229,19	305.909,79		291.319,40	94.388,97
3.240											
T Capitolo 240	83.210,60	82.849,55	361,05	83.210,60	0,00		218.210,60	159.988,22		58.222,38	46.296,44
3.250											

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Capitolo 250	12.741,23	12.741,23	0,00	12.741,23	0,00		262.741,23	208.106,18		54.635,05	34.525,54
3.260											
T Capitolo 260	33.676,17	32.239,84	0,00	32.239,84		1.436,33	433.676,17	386.133,49		47.542,68	36.916,48
3.270											
T Capitolo 270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	85.945,07		4.054,93	594,00
3.280											
T Capitolo 280	18.005,65	18.005,65	0,00	18.005,65	0,00		96.005,65	45.061,66		50.943,99	11.130,57
3.290											
T Capitolo 290	1.927,58	1.927,58	0,00	1.927,58	0,00		23.927,58	13.556,67		10.370,91	3.694,14

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.300											
T Capitolo 300	8.742,50	8.002,12	740,38	8.742,50	0,00		123.742,50	105.921,36		17.821,14	7.603,71
3.320											
T Capitolo 320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75.000,00	0,00		75.000,00	55.693,24
3.330											
T Capitolo 330	1.508,78	0,00	1.508,78	1.508,78	0,00		111.508,78	95.871,93		15.636,85	1.508,78
3.340											
T Capitolo 340	186.291,17	176.078,93	10.212,24	186.291,17	0,00		1.126.291,17	723.848,30		402.442,87	11.664,24
3.350											
T Capitolo 350	3.654,46	1.732,62	1.893,89	3.626,51		27,95	23.654,46	9.949,38		13.705,08	2.227,09

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.360											
T Capitolo 360	80.897,08	80.867,32	29,76	80.897,08	0,00		480.897,08	408.413,09		72.483,99	8.210,93
3.367											
T Capitolo 367	74.217,05	0,00	74.217,05	74.217,05	0,00		5.889.605,91	32.913,23		5.856.692,68	578.821,47
3.370											
T Capitolo 370	44.545,17	33.034,62	11.510,55	44.545,17	0,00		94.545,17	71.644,69		22.900,48	22.788,38
T Categoria 3	3.461.275,53	1.521.832,29	1.881.656,10	3.403.488,39		57.787,14	21.252.770,32	5.367.260,91		15.885.509,41	3.274.913,19
4											

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
4.380											
T Capitolo 380	31.720,00	31.720,00	0,00	31.720,00	0,00		172.720,00	171.306,76		1.413,24	0,00
4.390											
T Capitolo 390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		539.000,00	174.548,67		364.451,33	6.736,48
4.410											
T Capitolo 410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		823.998,83	0;00		823.998,83	0,00
T Categoria 4	31.720,00	31.720,00	0,00	31.720,00	0,00		1.535.718,83	345.855,43		1.189.863,40	6.736,48
5											
5.500											
T Capitolo 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.686.201,80	10.383.425,94		3.302.775,86	1.909,94
T Categoria 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.686.201,80	10.383.425,94		3.302.775,86	1.909,94

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
6											
6.600											
T Capitolo 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.817.180,00	0,00		2.817.180,00	0,00
T Categoria 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.817.180,00	0,00		2.817.180,00	0,00

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
C	380.663,80	380.663,80	0,00	380.663,80	0,00		7.776.261,80	7.064.738,65		711.523,15	322.502,35
C	387.893,51	366.276,78	9.424,37	375.701,15		12.192,36	24.399.325,82	22.832.673,36		1.566.652,46	399.425,25
C	3.461.275,53	1.521.832,29	1.881.656,10	3.403.488,39		57.787,14	21.252.770,32	5.367.260,91		15.885.509,41	3.274.913,19
C	31.720,00	31.720,00	0,00	31.720,00	0,00		1.535.718,83	345.855,43		1.189.863,40	6.736,48
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.686.201,80	10.383.425,94		3.302.775,86	1.909,94
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.817.180,00	0,00		2.817.180,00	0,00
C	4.261.552,84	2.300.492,87	1.891.080,47	4.191.573,34		69.979,50	71.467.458,57	45.993.954,29		25.473.504,28	4.005.487,21

Consiglio Superiore della Magistratura

Tabella 3

Rendiconto finanziario 2018

CONTABILITA' REINGEGNERIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO					
ENTRATE DESTINATE ALLA REINGEGNERIZZAZIONE DELLA RETE INFORMATICA					
Esercizio	**Finanziamenti**		**Accertamenti**	**Riscossioni**	**Residui attivi**
2011	Funzione pubblica	1.500.000,00			
2012	Cipe	3.000.000,00			
2013			3.000.000,00	3.000.000,00	
			1.500.000,00	450.000,00	
2014					1.050.000,00
2015					
2016					
Totale		**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**3.450.000,00**	**1.050.000,00**
SPESE PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DELLA RETE INFORMATICA					
Esercizio		**Impegni**	**Pagamenti**		**Residui passivi**
2011		100.000,00	100.000,00		-
2012		1.377.711,00	483.375,88		
2013		3.643.148,60			
2014					-
2015					-
2016			913.608,85		
2017			1.068.265,97		
2018			549.530,10		
Totale		**5.120.859,60**	**3.114.780,80**	**-**	**2.006.078,80**

SALDO	-	**620.859,60**	QUOTA FINANZIATA CON FONDI CSM

Consiglio Superiore della Magistratura

Tabella 4

- Rendiconto finanziario 2018 -

RISULTATO DELLA COMPETENZA	
Entrate accertate	35.645.415,60
Spese correnti impegnate	31.542.542,01
Risultato della gestione di competenza	**4.102.873,59**

RISULTATO DELLA GESTIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Avanzo di amministrazione anni precedenti	18.042.823,28
Somme impegnate	3.879.990,27
Disponibilità	**14.162.833,01**

RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	
Maggiori residui attivi	-
Minori residui passivi	69.979,50
Risultato della gestione dei residui	**69.979,50**

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		
Risultato della gestione della competenza		4.102.873,59
Risultato della gestione dell'avanzo di amministrazione		14.162.833,01
Risultato della gestione dei residui		69.979,50
Risultato di amministrazione		**18.335.686,10**
Quota vincolata		
Residui attivi: reingegnerizzazione	1.050.000,00	
Residui passivi:		
1. Indennità fine carica Comp. Csm- quota 2018	367.000,00	
2. Interessi maturati sui c/c bancari anno 2018	394.409,69	
3. Interessi maturati sui c/c bancari anni 2014-2015-2016-2017)	1.194.661,99	
Totale	**3.006.071,68**	
Quota non vincolata		**15.329.614,42**

Consiglio Superiore della Magistratura

Tabella 5

- Rendiconto finanziario 2018 -

(Art. 31, lett. a, Rac)

RISULTATO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO 2018

	Residui	Competenza	Totale
FONDO CASSA AL 1 GENNAIO			**41.254.376,12**
RISCOSSIONI (+)		26.030.751,48	26.030.751,48
PAGAMENTI (-)	2.300.492,87	43.693.461,42	45.993.954,29
DIFFERENZA			21.291.173,31
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			**21.291.173,31**

Consiglio Superiore della Magistratura

Tabella 6

- Rendiconto finanziario 2018 -
(Art. 31, lett. b, Rac)

RISULTATO AMMINISTRATIVO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO

Consistenza di cassa a inizio esercizio	**41.254.376,12**	**41.254.376,12** +
Riscossioni		
in conto competenza	26.030.751,48	
in conto residui	-	26.030.751,48 +
Pagamenti		
in conto competenza	43.693.461,42	
in conto residui	2.300.492,87	45.993.954,29 -
Consistenza di cassa a fine esercizio	**21.291.173,31**	**21.291.173,31** +
Residui attivi		
degli esercizi precedenti	1.050.000,00	
dell'esercizio	-	1.050.000,00 +
Residui passivi		
degli esercizi precedenti	1.891.080,47	
dell'esercizio	2.114.406,74	4.005.487,21 -
AVANZO totale (+) o disavanzo totale (-) di amministrazione		**18.335.686,10**

Ripartizione avanzo di amministrazione	
Quota vincolata per il progetto reingegnerizzazione	1.050.000,00
Quota vincolata (destinata al trattamento di fine carica anno 2018	367.000,00
Interessi maturati sui conti CSM periodo 2014-2018	1.589.071,68
Totale quote vincolate	**3.006.071,68**
Quota non vincolata	**15.329.614,42**
Totale avanzo libero da distribuire	**15.329.614,42**

Tabella 7

Consiglio Superiore della Magistratura

- Rendiconto finanziario 2018 -

(Art. 31, lett. c, Rac)

ELENCO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO e STANZIAMENTI DEI CAPITOLI

ENTRATE			
Data provv.	Tipo variazione	Cap.	Importo totale
25/07/2018	Assestamento bilancio anno 2018	212	77.176,72
	Totale cat. 2		**77.176,72**
22/05/2018	Consuntivo 2017, quota avanzo di amministrazione non prevista nella previsione 2018	301.0	3.172.823,28
	Totale cat. 3		**3.172.823,28**
	Totale variazione		**3.250.000,00**
	Totale variazioni entrate		**3.250.000,00**

USCITE			
Data provv.	Tipo variazione	Cap	Importo totale
25/07/2018	Assestamento bilancio anno 2018	1010	- 54.775,00
		1040	- 180.000,00
		2110	180.000,00
		2145	- 25.000,00
		2150	79.775,00
		3160	63.000,00
		3170	15.000,00
		3190	6.000,00
		3200	204.335,12
		3201	5.485.000,00
		3230	12.667,47
		3320	55.000,00
		3340	130.000,00
		3360	45.000,00
		3367	- 1.986.227,43
	Totale variazioni		**4.029.775,16**
22/05/2018	Consuntivo 2017, quota avanzo di amministrazione non applicata o vincolata		- **779.775,16**
	Totale variazione		**3.250.000,00**
	Totale variazioni uscite		**3.250.000,00**

Consiglio Superiore della Magistratura

Tabella 8

Rendiconto finanziario 2018
(Art. 33, 1 co., Rac)

CONTO PATRIMONIALE			
ATTIVITA'	**2018**	**PASSIVITA'**	**2018**
Disponibilità finanziarie	21.291.173,31	Debiti verso fornitori	3.274.913,19
Beni immobili			
Totale Beni mobili	**665.064,01**	Passività diverse	730.574,02
Beni di 1° cat. (economato)	44.670,38		
Beni di 2° cat. (biblioteca)	433.676,38		
Beni di 3° cat. (informatici)	186.717,25		
Crediti			
Residui attivi	1.050.000,00		
	-	Residui perenti	-
Totale attività	**23.006.237,32**	**Totale passività**	**4.005.487,21**
		Saldo netto patrimoniale	**19.000.750,11**
totale a pareggio	**23.006.237,32**	**totale a pareggio**	**23.006.237,32**

Tabella 9

Consiglio Superiore della Magistratura

- Rendiconto finanziario 2018 -

(Art. 33, 2°co, Rac)

Dimostrazione punti di concordanza tra conto finanziario e consistenza dei beni patrimoniali

RISULTATO AMMINISTRATIVO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO		
Consistenza di cassa a inizio esercizio	**41.254.376,12 +**	**41.254.376,12 +**
Riscossioni		
in conto competenza	26.030.751,48 +	
in conto residui	- +	26.030.751,48 +
Pagamenti		
in conto competenza	43.693.461,42 +	
in conto residui	2.300.492,87 +	45.993.954,29 -
Consistenza di cassa a fine esercizio	**21.291.173,31 +**	**21.291.173,31 +**
Residui attivi		
degli esercizi precedenti	1.050.000,00 +	
dell'esercizio	- +	1.050.000,00 +
Residui passivi		
degli esercizi precedenti	1.891.080,47 +	
dell'esercizio	2.114.406,74 +	4.005.487,21 -
AVANZO (+) o disavanzo (-) di amministrazione	**18.335.686,10**	**18.335.686,10**

CONTO PATRIMONIALE				
ATTIVITA'		2018	PASSIVITA'	2018
Disponibilità finanziarie		21.291.173,31	Debiti verso fornitori	3.274.913,19
Beni immobili			Debiti diversi	730.574,02
Beni di 1° cat. (economato)	44.670,38			
Beni di 2° cat. (biblioteca)	433.676,38			
Beni di 3° cat. (informatici)	186.717,25			
Totale Beni mobili		**665.064,01**	**Totale debiti**	**4.005.487,21**
Crediti				
Residui attivi		1.050.000,00		
			Residui perenti	-
Totale attività		**23.006.237,32**	**Totale passività**	**4.005.487,21**
		A)	**Saldo netto patrimoniale**	**19.000.750,11**
		B)	**Totale Beni mobili**	**665.064,01**
		C)	**Residui perenti**	-
		D= A-B+C	**AVANZO (+) o disavanzo (-) di amministrazione**	**18.335.686,10**

19A03531

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rumicox 2,5 mg/ml sospensione orale per ovini e bovini».

Estratto decreto n. 65 del 7 maggio 2019

Procedura decentrata n. UK/V/0637/001/DC.

Medicinale veterinario RUMICOX 2,5 mg/ml sospensione orale per ovini e bovini.

Titolare A.I.C.: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd, Loughrea, Co Galway, Ireland.

Produttore responsabile rilascio lotti:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd, Loughrea, Co Galway, Ireland.

Confezioni autorizzate e numeri A.I.C.:

flacone in PET da 200 ml - A.I.C. n. 105062018;

flacone in HDPE da 1 l - A.I.C. n. 105062020;

flacone in HDPE da 2,5 l - A.I.C. n. 105062032;

flacone in HDPE da 5 l - A.I.C. n. 105062044.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: Diclazuril 2,5 mg;

eccipienti: cosi come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: ovini (agnelli), bovini (vitelli).

Indicazioni terapeutiche

Negli agnelli: prevenzione dei segni clinici della coccidiosi provocata da Eimeria crandallis e da Eimeria ovinoidalis sensibili al diclazuril.

Nei vitelli: prevenzione dei segni clinici della coccidiosi provocata da Eimeria bovis e da Eimeria zuernii sensibili al diclazuril.

Tempi di attesa: carne e visceri:

ovini (agnelli): zero giorni;

bovini (vitelli): zero giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: due anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: sei mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

19A03486

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lidor 20 mg/ml», soluzione iniettabile per cavalli, cani e gatti.

Estratto decreto n. 66 dell'8 maggio 2019

Procedura decentrata n. FR/V/0318/001/DC.

Medicinale veterinario: LIDOR 20 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, cani e gatti.

Titolare A.I.C.: la ditta Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Austria.

Produttore responsabile rilascio lotti:

l'officina Richter Pharma AG, Durisolstrasse 14, 4600 Wels, Austria.

Confezioni autorizzate e numeri A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 105118018;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 105118020;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 105118032,

scatola con 5 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 105118044;

scatola con 5 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 105118057.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: Lidocaina 20 mg (equivalenti a 24,65 mg di lidocaina cloridrato monoidrato);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche

Cavalli: anestesia oftalmica per contatto, anestesia per infiltrazione, anestesia intrarticolare, anestesia perineurale e anestesia epidurale.

Cani e gatti: anestesia in oftalmologia e odontoiatria, anestesia per infiltrazione e anestesia epidurale.

Specie di destinazione: cavalli, cani e gatti;

Tempi di attesa: cavalli:

carne e visceri: tre giorni;

latte: tre giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: trenta mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: ventotto giorni.

Regime di dispensazione: la somministrazione del medicinale vede essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: dalla notifica alla ditta interessata.

19A03487

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tricaine Pharmaq 1000 mg/g polvere per soluzione per il trattamento dei pesci».

Estratto decreto n. 67 del 9 maggio 2019

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sotto indicato fino ad ora registrato a nome della società Pharmaq Ltd., Unit 15, Sandleheath Industrial Estate, Fordingbridge, Hampshire SP6 1 PA, United Kingdom, TRICAINE PHARMAQ, 1000 mg/g polvere per soluzione per il trattamento dei pesci, A.I.C. n. 104497, è ora trasferita alla società Pharmaq AS, Skogmo Industruomrade, Industrivegen 50, 7863 Overhalla, Norway.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata.

19A03488

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cortico Veyxin 10 mg/ml sospensione iniettabile per bovini, cavalli, cani e gatti».

Estratto decreto n. 68 del 9 maggio 2019

Procedura decentrata n. DE/V/0162/001/DC.

Medicinale veterinario: CORTICO VEYXIN 10 mg/ml sospensione iniettabile per bovini, cavalli, cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Veyx - Pharma GmbH Söhreweg 6, 34639 Schwarzenborn (Germania).

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Veyx - Pharma GmbH Söhreweg 6, 34639 Schwarzenborn (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri A.I.C.:

scatola da 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104998012;

scatola da 6 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 104998024;

scatola da 12 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 104998036.

Composizione: un ml contiene:

Prednisolone acetato 10,00 mg;

equivalente a Prednisolone 8,95 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, cavalli, cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche

In cavalli, bovini, cani e gatti: coadiuvante nel trattamento di artrite, borsite, tenosinovite acute non infettive o malattie cutanee allergiche.

Nei bovini: coadiuvante nel trattamento di chetosi primaria (acetonemia).

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: tre anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: quattordici giorni.

Tempi di attesa:

bovini: carne e visceri: trentacinque giorni;

latte: ventiquattro ore;

cavalli: Carne e visceri: cinquantatre giorni.

Non usare in cavalle in allattamento che producono latte per consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

19A03489

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2019, visto e annotato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri al n. 1578 in data 14 maggio 2019, è stata costituita, per la durata di cinque anni, la Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica.

19A03618

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Liquidazione coatta amministrativa della «Toscanodoc società cooperativa», in Bolzano

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) Di autorizzare, ai fini della chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Toscanodoc» con sede a Bolzano, via Cappuccini n. 8/a il commissario liquidatore incaricato, dott. Carlo Giulini a depositare presso la cancelleria del tribunale il bilancio finale di liquidazione, il conto di gestione, allegati al presente decreto.

2) Di riconoscere al dott. Carlo Giulini, commissario liquidatore della cooperativa «Toscanodoc» l'importo di euro 3.961,29 detratta la ritenuta d'acconto al 20 percento, a titolo di compenso.

3) Di liquidare l'importo al commissario liquidatore in base alla documentazione delle spese sostenute.

4) Di impegnare l'importo di euro 3.961,29 sul capitolo U01111.0180 del piano di gestione per l'anno finanziario 2019.

5) Di pubblicare il presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bolzano, 21 maggio 2019

La direttrice: PAULMICHL

19A03616

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-131) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00